COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI
CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
NEI GIORNI DAL 31 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2010
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13/11/2010

ORDINANZA n. 8 **del** 07 DIC 2010

OGGETTO: Misure urgenti per la gestione dei rifiuti prodotti a causa degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con Decreto n. 236, in data 2 novembre 2010, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a), della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
- con Decreto in data 5 novembre 2010 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in relazione a detti eventi alluvionali;
- con Ordinanza n. 3906, in data 13 novembre 2010, il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione del Veneto "Commissario delegato per il superamento dell'emergenza concernente gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010".

CONSIDERATO CHE:

- i succitati eventi alluvionali hanno determinato la produzione di ingenti quantitativi di rifiuti che necessitano di interventi urgenti di raccolta e gestione al fine di evitare l'insorgere di problematiche sanitarie e/o ambientali.

VISTO:

- in particolare quanto disposto all'art 6, comma 1 dell'O.P.C.M. sopracitata dove si individuano le disposizioni che il Commissario delegato per l'emergenza in argomento è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

RITENUTO:

- pertanto necessario fornire indicazioni operative per la raccolta e la gestione dei rifiuti prodotti tali da garantire che le operazioni avvengano senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

ATTESA:

- l'urgenza e la necessità di procedere alla precisa indicazione della classificazione dei rifiuti, dei relativi siti di stoccaggio provvisorio, del trasporto e dello smaltimento degli stessi.

VISTI:

- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906, in data 13 novembre 2010;
- l'Ordinanza commissariale n. 4, in data 24 novembre 2010

D I S P O N E

ART. 1
(*Classificazione dei rifiuti*)

1. I rifiuti derivanti dall'allagamento degli edifici pubblici e privati, compresi anche i rifiuti liquidi di cui all'articolo 110, comma 3, lettere a), b) e c) del Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade, dalla pulizia degli argini, delle griglie, dei manufatti (quali ad. es. campate dei ponti) e degli arenili interessati dalla presenza di rifiuti portati dai fiumi in piena, sono classificati, ai sensi dell'Allegato D della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, come rifiuti urbani; qualora non fosse possibile attribuire un codice CER specifico, i rifiuti dovranno essere classificati con codice CER 20.03.99; tale codice è attribuito ai rifiuti per le fasi di raccolta e trasporto dalle aree di deposito temporaneo, e per il conferimento ad impianti autorizzati. I sovvalli derivanti dalle operazioni di selezione eventualmente effettuata nei siti di deposito provvisorio individuati ai sensi dell'articolo 2), mantengono la classificazione di Rifiuti Urbani.
2. La frazione legnosa costituita da materiale vegetale derivante dalla pulizia degli arenili, anche selezionata presso i siti di accumulo naturale o nei siti di deposito provvisorio individuati ai sensi dell'articolo 2), può essere gestita come biomassa e conferita a impianti per produzione di energia o calore.
3. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti prodotti a seguito dell'alluvione è il Comune di origine dei rifiuti stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2
(*Siti di stoccaggio provvisorio*)

1. I Comuni provvedono, d'intesa con i soggetti attuatori competenti per materia e territorio e in ottemperanza all'articolo 1, comma 3, lettera f) dell'OPCM n. 3906 del 13/11/2010, a proporre l'ubicazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio, con eventuale selezione e cernita, dei rifiuti.
2. Nell'individuazione dei siti di deposito provvisorio, deve essere data priorità ai Centri di Raccolta Comunali, i quali, in deroga all'elenco delle tipologie già autorizzate, possono ricevere anche il codice CER 20.03.99.
3. I siti di cui al comma 1, diversi dai Centri di Raccolta Comunali, devono essere preferibilmente individuati sulla base delle seguenti caratteristiche:

a) aree pavimentate (ad esempio parcheggi e piazzali) e dotate di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento;
b) dovranno essere ubicate in aree a bassa densità abitativa, come ad esempio le zone artigianali/industriali, parcheggi dei cimiteri, ecc... .

4. L'individuazione e la gestione dei siti di stoccaggio di cui al presente articolo competono al Comune di ubicazione e devono essere effettuate in modo che siano garantite le condizioni minime di tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo.
5. Sono fatti salvi i siti individuati nella prima fase di emergenza da parte di tecnici dei Comuni interessati, previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica.

ART. 3

(Trasporto e smaltimento dei rifiuti)

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, i Comuni dispongono la rimozione e il trasporto dei rifiuti prodotti a seguito dell'alluvione e presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 242 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e alle disposizioni sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con il concorso dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e protezione Ambientale del Veneto e delle ASL competenti per territorio, al fine di assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
2. Fino al superamento dell'emergenza, il trasporto dei rifiuti può avvenire tramite mezzi idonei anche in assenza delle corrispondenti iscrizioni all'Albo nazionale gestori ambientali, previa comunicazione alla Provincia e all'ARPAV, con il coordinamento del soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, che provvede ad accertare l'idoneità dei mezzi; i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali relativa ai rifiuti di cui ai CER del capitolo 17 dell'allegato D alla parte IV del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni devono comunque intendersi estesi anche alla raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti di cui al punto 1.
3. Le operazioni di raccolta, trasporto, deposito provvisorio ed eventuale selezione ivi effettuata, dei rifiuti urbani collegati alla fase di emergenza di cui all'articolo 1, sono esonerati dagli adempimenti amministrativi (formulario, registro, MUD) previsti dalla vigente normativa.
4. Le operazioni di rimozione, trasporto e conferimento in siti idonei dei materiali derivanti da frane e smottamenti di terreno non sono soggette all'applicazione del D.Lgs. n. 152/2006.
5. Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza possono essere autorizzati in deroga aumenti di quantitativi e/o di tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneità e compatibilità dell'impianto; tali autorizzazioni in deroga vigono soltanto fino al superamento della fase di emergenza.
6. Le campagne di attività degli eventuali impianti mobili presso i siti di cui all'articolo 2 possono essere avviate a seguito della sola comunicazione alla Provincia e all'ARPAV per i controlli successivi, senza ulteriori adempimenti.
7. I rifiuti di cui all'articolo 1 possono in ogni caso essere conferiti presso impianti ubicati in ATO differenti da quelli di produzione.

8. Sono fatte salve le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti attuate nella prima fase di emergenza, per il trasporto dei rifiuti ai siti di cui all'articolo 2.

ART. 4
(*Quantitativi e costi*)

1. I dati relativi alla gestione dei rifiuti nella fase di emergenza avviati a smaltimento non hanno rilievo ai fini del calcolo delle percentuali di raccolta differenziata previsti dalla vigente normativa.
2. I costi sostenuti dai soggetti pubblici per la gestione dei rifiuti nella fase di emergenza non concorrono alla determinazione della TIA, ma devono essere gestiti all'interno di un apposito capitolo di spesa.

ART. 5
(*Emissioni in atmosfera*)

1. Le attività produttive già autorizzate e in esercizio, danneggiate dagli eventi calamitosi, per le quali è necessario – per la ripresa dell'attività – intervenire con modifiche o sostituzioni di impianti da cui originano emissioni in atmosfera o scarichi, possono presentare all'Autorità competente una semplice dichiarazione contenente tutti i dati tecnici relativi ai nuovi impianti o alle modifiche da apportare, senza ulteriori adempimenti, purché il ciclo produttivo e le relative emissioni restino qualitativamente e quantitativamente invariate.

ART. 6
(*Disposizioni finali*)

1. Le deroghe restano valide sino al completamento del conferimento di tutti i rifiuti derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 e comunque non oltre il 31 gennaio 2011.
2. I Comuni procedono alla rimozione dei materiali prodotti nell'ambito degli interventi di emergenza nei giorni immediatamente successivi all'evento alluvionale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, disponendone il conferimento ai siti di cui all'articolo 2 o direttamente agli impianti di smaltimento/recupero autorizzati.

ART. 7
(*Pubblicazione*)

1. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e notiziata ai soggetti interessati.

Venezia, 07 DIC 2010

IL COMMISSARIO DELEGATO
Dott. Luca Zaia

GV/MC/AB